

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PRINCIPE ALESSIO
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLISTENA RC VICO PERUGIA 14

Numero REA: RC - 208826

Codice fiscale: 03085840803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

amministrazione; la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio.

Sono nominati componenti del consiglio di Amministrazione i soci, signore:

- **LARUFFA Rosanna**- Presidente,
- **MERCURI Sara** - Vice Presidente;
- **VALENTE Graziella** - Consigliere,

le quali accettano la carica, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla Legge.

6. Norme finali.

Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità staranno a carico della società qui costituita.

Le comparenti infine dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a Euro 1.400,00 (millequattrocento).

L'atto, dattiloscritto da me notaio, salvo quanto aggiunto a penna di mia mano, è stato da me letto, unitamente all'allegato, alle comparenti, le quali, a mia interpellanza, l'hanno approvato.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta

Consta di tre pagine e quanto della presente fin qui di un foglio.

Firmato: Laruffa Rosanna

Valente Graziella

Sara Mercuri

Vittorio Pasquale notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" al n. 11.720 di Raccolta

Statuto

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRINCIPE ALESSIO E.T.S.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione

E' costituita una Società cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo "A", impresa sociale, denominata "Società Cooperativa Sociale Principe Alessio E.T.S."

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché in termini gerarchici dalla Legge n. 381/91, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dal codice del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

La società ha sede a Polistena.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il cambiamento di indirizzo della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica dei patti sociali.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Principio mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del c.c., dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dalle disposizioni in materia di cooperative sociali dettate dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 lettera a) ed all'uopo:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge in modo organizzato, nel rispetto del principio della mutualità prevalente, servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991.

Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.

Art. 5 - Scopo e oggetto sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 e successive modifiche, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa sociale, a mutualità prevalente, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: mutualità; legalità; giustizia sociale; trasparenza; priorità dell'uomo sul denaro; rispetto della persona; democraticità; rifiuto dei compromessi; associazionismo in genere e tra le cooperative; lotta all'emarginazione; perseguimento della liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni esistenziali; tutela e conservazione dell'identità culturale e delle tradizioni.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la Cooperativa può

svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, in via stabile e principale, anche stipulando apposite convenzioni con Enti pubblici territoriali, le seguenti attività:

a) gestione in conto proprio e per conto terzi, in maniera stabile o temporanea, di scuole per l'infanzia, asili nido e servizi integrativi per l'infanzia che favoriscano la crescita intellettuale, fisica integrale, spirituale e religiosa dei bambini e delle bambine, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;

b) organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini, luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;

c) organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e spettacolo;

d) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso:

d1) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedono la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura organizzati secondo criteri di flessibilità;

d2) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini dai diciotto mesi ai tre anni per un tempo giornaliero superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;

e) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso:

e1) centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad accogliere bambini e ragazzi;

e2) ludoteche organizzate in conformità a spazi opportunamente strutturati per tipologia d'attività ludiche;

e3) centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti, iniziative mirate occasionali per preadolescenti;

f) utilizzo dell'informatica come mezzo di conoscenza e comunicazione interattiva, nonché come mezzo di sviluppo culturale ed intellettuale;

g) creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione e alla promozione ed al sostentamento delle cooperative e delle sue attività;

h) coordinamento di attività di associazioni, istituzioni pubbliche e private, centri culturali, cooperative, compagnie teatrali, artisti che operano nel settore dell'infanzia;

i) creazione di rapporti con le istituzioni locali per la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel contesto e della tutela dei diritti dell'infanzia;

j) promozione, sviluppo ed organizzazione di corsi di

formazione per operatori del tempo libero per l'infanzia;

k) gestione di centri diurni e residenziali d'accoglienza e socializzazione per l'infanzia;

l) erogazione di assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attività animate legate al tempo libero (estate ragazzi, eventi ludico socializzanti, soggiorni per minori), servizi legati al sostegno della genitorialità;

m) gestione di servizi domiciliari per l'infanzia, d'assistenza e sostegno effettuati sia presso le famiglie che presso le scuole o altre strutture d'accoglienza;

n) svolgimento di indagini sul fattore umano nel campo dei bambini, dei giovani, degli anziani, dei residenti, che possono servire alla conoscenza dei problemi e all'elaborazione degli studi e progetti che riguardano la promozione dell'uomo e dell'ambiente sociale in ogni sua espressione;

o) svolgimento di attività didattiche presso scuole, istituti, enti e centri allo scopo di promuovere iniziative rivolte all'infanzia;

p) partecipazione a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, per l'affidamento di servizi inerenti gli scopi della Cooperativa;

q) organizzazione e gestione di mense, servizi di ristorazione collettiva, fornitura di pasti per comunità.

A tal fine la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia allo Stato sia ad enti regionali, locali e della Comunità Europea.

Su delibera dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali, provinciali o ad altri organismi economici e sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e

sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società è altresì impegnata a integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può promuovere o partecipare alla costituzione dei gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

I nuovi soci possono essere ammessi con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui alle finalità, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da norme al momento vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme INAIL e rimborso spese di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci ammessi alle categorie speciali non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa;
- d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi della mutualità prevalente;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8 - Ammissione soci

L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.

Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 9 - Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed immobili della Società.

Art. 10 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:

- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale sopraprezzo;
- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;
- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società, gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c. salvo che, al socio defunto, non intendano subentrare gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione.

In caso di pluralità di eredi, qualora la quota sia indivisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

Art. 12 - Recesso del socio - opposizione

Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.

Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Cessione quote sociali

Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Entro sessanta giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione.

Contro il diniego, che deve essere motivato, il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il diritto di recesso.

Art. 14 - Diritto del socio

Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. del cod.civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è formato da quote del valore di Euro 100 (cento) ciascuna. Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie, costituite su deliberazione dell'assemblea;

d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi titolo alla Cooperativa;

e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al punto 15.

La riserva ordinaria e le eventuali riserve straordinarie o fondi speciali non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Art. 17 - Bilancio di esercizio - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere devoluto almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve essere devoluta una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'assemblea.

L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto espresso divieto alla Società di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

La società, ove obbligatorio per Legge, deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 18 - Ristorni ai soci

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento; l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionalmente delle rispettive quote.

ART. 19 - Obbligazioni

Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Art. 21 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 gg. qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

Art. 22 - Convocazione

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dall'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a

garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.

Art. 23 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della sua partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un massimo di cinque voti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altri soci.

Art. 24 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili deliberando altresì sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, ove prescritto;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;

6) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

7) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia

presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono sempre palesi.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa, le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea è validamente costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 - Consiglio di amministrazione

L'amministrazione deve essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, eletti dall'assemblea tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente che devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza tra quelli indicati dall'articolo 2382 c.c..

Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli Amministratori, organo di controllo e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 28 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per le gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 29 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, spettano la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 30 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Qualora la normativa tempo per tempo vigente lo consenta, l'assemblea può nominare quale Organo di Controllo, in alternativa al Collegio Sindacale, un Sindaco Unico.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello

scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, per la revisione legale dei conti della società può essere nominato un Revisore legale dei conti (o una società di Revisione) in possesso dei requisiti di legge.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.31 - Scioglimento anticipato

La cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio finale

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il rimborso del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamento

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa e la ripartizione dei ristorni saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi a cura degli amministratori e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 34 - Controversie

Qualunque controversia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di controllo o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro - nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi - che giudicherà ritualmente, secondo diritto ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile relative alle società a responsabilità limitata.

Il presente documento informatico è conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese, in termini utili per la registrazione.
Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis Tabella D.P.R. 642/72.
Polistena, il 21 maggio 2019.